

di redditi non superiori ai limiti di legge, in misura diversificata secondo l'età del pensionato;

- all'articolo 71, la totalizzazione dei periodi assicurativi per i lavoratori che non hanno maturato il diritto a pensione in alcuna forma dell'AGO e delle forme esclusive e sostitutive della stessa. Con D. L. del 7 febbraio 2003, n. 57 è stato emanato il regolamento di attuazione del predetto articolo e, quindi, a questi lavoratori è data facoltà di cumulare i vari periodi assicurativi per il conseguimento della pensione di vecchiaia e dei trattamenti di inabilità. Tali trattamenti costituiscono quote di un'unica pensione per la quale è prevista l'integrazione al minimo secondo l'ordinamento e con onere a carico della Gestione che eroga la quota di importo più elevato;
- all'articolo 72, la totale cumulabilità con i redditi da lavoro delle pensioni di vecchiaia e delle pensioni liquidate con anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni, nonché la parziale cumulabilità per le pensioni di anzianità, di invalidità e degli assegni di invalidità nella misura del 70 per cento dell'importo eccedente il trattamento minimo;
- all'articolo 73, l'eliminazione del divieto di cumulo tra rendita ai superstiti INAIL e trattamento di reversibilità INPS, con decorrenza dal 1° luglio 2001;

La legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002) riguarda:

- all'articolo 38, comma 1, l'incremento, a decorrere dal 1° gennaio 2002, a favore dei soggetti di età pari o superiore a settanta anni e fino a garantire un reddito proprio pari a 516,46 euro al mese per tredici mensilità, delle maggiorazioni sociali dei trattamenti pensionistici, con modalità diverse legate all'età e al reddito posseduto;
- all'articolo 43, la definitiva riduzione del contributo per la tutela di maternità, di cui all'articolo 82 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151;

La legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) ha previsto:

- all'articolo 38, comma 9, in favore dei cittadini italiani residenti all'estero, l'incremento della maggiorazione sociale, di cui all'articolo 1 della legge n. 544/1988, a decorrere dal 1° gennaio

2003, nel rispetto delle condizioni dell'articolo 38 della legge n. 448/2001, previa verifica della condizione reddituale. Tale incremento deve garantire un potere di acquisto equivalente a quello conseguibile in Italia con 516,46 euro mensili per tredici mensilità, tenendo conto del costo della vita nei rispettivi Paesi di residenza;

- all'articolo 44, comma 1, a decorrere dal 1° gennaio 2003, la totale cumulabilità tra redditi da lavoro autonomo e dipendente e pensioni di anzianità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, in presenza di una anzianità contributiva pari o superiore a 37 anni e a condizione che il lavoratore abbia compiuto 58 anni di età all'atto del pensionamento.

Le modifiche introdotte dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 prevedono all'articolo 44, comma 2, che i produttori di terzo e quarto gruppo di cui agli articoli 5 e 6 del contratto collettivo per la disciplina dei rapporti fra agenti e produttori di assicurazione, siano iscritti, con effetto da 1° gennaio 2004, nella Gestione previdenziale dei commercianti con l'obbligo di versamento dei contributi previsti sulla base del reddito effettivamente conseguito, senza l'applicazione delle disposizioni sul minimale imponibile;

La legge 3 agosto 2004, n. 206, intitolata "Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice" stabilisce:

- all'articolo 1, comma 1, che le disposizioni della presente legge si applicano a tutte le vittime degli atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, compiuti sul territorio nazionale o extranazionale, se coinvolgenti cittadini italiani nonché ai loro familiari superstiti;
- all'articolo 2, comma 1, che ai fini della liquidazione della pensione e dell'indennità di fine rapporto o altro trattamento equipollente a chiunque subisca o abbia subito un'invalidità permanente di qualsiasi entità e grado in conseguenza di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, nonché alle vedove e agli orfani, si applica l'articolo 2 della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni;
- all'articolo 2, comma 2, che è riconosciuto il diritto ad una maggiorazione della misura della pensione e ai relativi benefici sulla base dei criteri indicati dalla presente legge per coloro che sono stati collocati a riposo alla data di entrata in vigore della

presente legge;

- **all'articolo 2, comma 3**, che sono fatti salvi i trattamenti pensionistici di maggior favore derivanti da iscrizioni assicurative obbligatorie di lavoratori dipendenti, autonomi o liberi professionisti;
- **all'articolo 3, comma 1**, che a tutti coloro che hanno subito un'invalidità permanente inferiore all'80 per cento della capacità lavorativa, causata da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, è riconosciuto un aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi utili ad aumentare, per una pari durata, l'anzianità pensionistica maturata, la misura della pensione, nonché il trattamento di fine rapporto o altro trattamento equipollente;
- **all'articolo 4, comma 1**, che coloro che hanno subito un'invalidità permanente pari o superiore all'80 per cento della capacità lavorativa, causata da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, sono equiparati, ad ogni effetto di legge, ai grandi invalidi di guerra di cui all'articolo 14 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915;
- **all'articolo 4, comma 2**, che in favore di tali soggetti è riconosciuto il diritto immediato alla pensione diretta, calcolata in base all'ultima retribuzione percepita integralmente dall'avente diritto e rideterminata secondo le previsioni di cui all'articolo 2, comma 2. Tali criteri si applicano anche per la determinazione della misura della pensione di reversibilità o indiretta in favore dei superstiti in caso di morte della vittima di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice; tali pensioni non sono decurtabili ad ogni effetto di legge;
- **all'articolo 5, comma 1**, il riconoscimento di una elargizione ivi indicata;
- **all'articolo 5, comma 4**, che in caso di decesso dei soggetti di cui al comma 3, ai superstiti aventi diritto alla pensione di reversibilità sono attribuite due annualità, comprensive della tredicesima mensilità, del suddetto trattamento pensionistico limitatamente al coniuge superstite, ai figli minori, ai figli maggiorenni, ai genitori e ai fratelli e alle sorelle, se conviventi e a carico;
- **all'articolo 6, comma 1**, che le percentuali di invalidità già

riconosciute e indennizzate in base ai criteri e alle disposizioni della normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge sono rivalutate tenendo conto dell'eventuale intercorso aggravamento fisico e del riconoscimento del danno biologico e morale;

- all'**articolo 7, comma 1**, che ai pensionati vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice e al loro superstiti è assicurato l'adeguamento costante della misura delle relative pensioni al trattamento in godimento dei lavoratori in attività nelle corrispondenti posizioni economiche e con pari anzianità;
- all'**articolo 15, comma 1**, che i benefici di cui alla presente legge si applicano agli eventi verificatisi sul territorio nazionale a decorrere dal 1° gennaio 1961, e al **comma 2**, che per gli eventi coinvolgenti cittadini italiani verificatisi all'estero tali benefici si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2003;
- all'**articolo 16**, che gli oneri derivanti dall'applicazione della citata legge sono posti a carico dello Stato.

Le modifiche introdotte dalla **legge 30 dicembre 2004, n. 311** prevedono, al **comma 272 dell'articolo unico**, la proroga della concessione dell'indennizzo di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 207/1996 per la cessazione definitiva dell'attività commerciale in favore degli esercenti che ne hanno i requisiti nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2005 ed il 31 dicembre 2007. La relativa aliquota, dovuta dagli iscritti alla Gestione, ai sensi dell'articolo 5 del citato decreto legislativo, è prorogata fino al 31 dicembre 2009. Le domande di cui all'articolo 7 dello stesso decreto legislativo possono, invece, essere presentate dagli aventi diritto entro il 31 gennaio 2008.

Le modifiche introdotte dalla **legge 23 dicembre 2005, n. 266** prevedono:

- ai **commi 48 e 49**, la specifica imputazione degli accantonamenti da riversare, a carico di ciascun ente previdenziale pubblico, relativamente alle minori spese per consumi intermedi, a favore del bilancio dello Stato entro il 30 giugno 2006, secondo quanto già previsto dal D.L. 6 settembre 2002, n. 194 e dal decreto legge 12 luglio 2004, n. 168;
- al **comma 186**, per il personale dipendente da amministrazioni pubbliche diverse da quelle statali gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per il biennio 2006-2008 sono posti a carico dei rispettivi bilanci;

- ai **commi da 263 a 266**, il trasferimento all'INPS, dal bilancio dello Stato, della somma a titolo di adeguamento Istat della quota assistenziale dei trattamenti pensionistici;
- al **comma 374**, la sostituzione del comma 8 dell'articolo 44 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e che, a decorrere dal 1° gennaio 2006, le domande di iscrizione presentate dalle imprese artigiane e da quelle esercenti attività commerciali alle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, abbiano effetto anche ai fini dell'iscrizione agli Enti previdenziali e del pagamento dei contributi dovuti dagli stessi;
- ai **commi 523 e 524**, il potenziamento dell'azione di vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale, attraverso la realizzazione di piani di intervento finalizzati al contrasto del lavoro sommerso e irregolare nei settori a maggior rischio di evasione contributiva e attraverso l'incremento dell'impiego del personale ispettivo in misura non inferiore al 20 per cento medio annuo rispetto a quanto pianificato per il 2005.

L'articolo 1 del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, contenente disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi, prevede:

- al **comma 1**, che ferme restando le vigenti disposizioni in materia di ricongiunzione dei periodi assicurativi, agli iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti alle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, nonché alle forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, che non siano già titolari di trattamento pensionistico autonomo presso una delle predette gestioni, è data facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti, di durata non inferiore a sei anni, al fine del conseguimento di un'unica pensione;
- al **comma 2**, che la facoltà di cui al comma 1 può essere esercitata a condizione che il soggetto interessato abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età e possa far valere un'anzianità contributiva pari almeno a venti anni, ovvero, indipendentemente dall'età anagrafica, abbia accumulato un'anzianità contributiva non inferiore a quarant'anni ed inoltre, che sussistano gli ulteriori requisiti, diversi da quelli di età ed anzianità contributiva, previsti dai rispettivi ordinamenti per l'accesso alla pensione di vecchiaia.

Le modifiche introdotte dall'**articolo 1 della legge 27 dicembre**

2006, n. 296 (finanziaria 2007) prevedono:

- ai **commi 742, 743 e 744**, l'adeguamento per l'anno 2007 dei trasferimenti dovuti dallo Stato alle gestioni previdenziali, ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 37, comma 3, lettera c), della legge 9 marzo 1989, n. 88 e successive modificazioni e dell'articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
- al **comma 745**, la modifica dell'articolo 3, comma 2, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sostituendo i tre criteri di ripartizione dell'importo globale trasferito dallo Stato alle gestioni previdenziali con un unico criterio "del rapporto tra contribuzione e prestazioni con l'applicazione di aliquote contributive non inferiori alla media, ponderata agli iscritti, delle aliquote vigenti nei regimi interessati";
- al **comma 746**, la sostituzione del quinto periodo del comma 34 dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni in: "Sono altresì escluse dal predetto procedimento le quote assegnate alle gestioni di cui agli articoli 21, 28, 31 e 34 della legge 9 marzo 1989, n. 88 (Fpld, coltivatori diretti, mezzadri e coloni, artigiani e commercianti), per un importo pari al 50 per cento di quello definito con legge 23 dicembre 1996, n. 663, e successive modificazioni, rivalutato, a decorrere dall'anno 1997, in misura proporzionale al complessivo incremento dei trasferimenti stabiliti annualmente con legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 37, comma 5, della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, e annualmente adeguato secondo i medesimi criteri";
- al **comma 768**, l'aumento, dal 1° gennaio 2007, delle aliquote contributive per il finanziamento delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti alle gestioni autonome dell'INPS, in misura pari al 19,5 per cento. A decorrere dal 1° gennaio 2008, le predette aliquote sono elevate al 20 per cento. A seguito di tale disposizione viene superata l'elevazione di 0,2 punti percentuali, fino al raggiungimento del 19 per cento, stabilita dall'articolo 59, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
- al **comma 783**, che la decorrenza degli interessi legali per prestazioni previdenziali e assistenziali inizia dalla data del perfezionamento della domanda, completa di tutti gli atti, documenti ed altri elementi necessari per l'avvio del procedimento. Gli enti indicano, p.eventivamente, attraverso idonei strumenti di pubblicità, l'elenco completo della documentazione necessaria al fine dell'esame della domanda;
- ai **commi 794 e 795**, la modifica dell'articolo 3 della legge 3 agosto

2006, n. 296 (finanziaria 2007) prevedono:

- ai **commi 742, 743 e 744**, l'adeguamento per l'anno 2007 dei trasferimenti dovuti dallo Stato alle gestioni previdenziali, ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 37, comma 3, lettera c), della legge 9 marzo 1989, n. 88 e successive modificazioni e dell'articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
- al **comma 745**, la modifica dell'articolo 3, comma 2, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sostituendo i tre criteri di ripartizione dell'importo globale trasferito dallo Stato alle gestioni previdenziali con un unico criterio "del rapporto tra contribuzione e prestazioni con l'applicazione di aliquote contributive non inferiori alla media, ponderata agli iscritti, delle aliquote vigenti nei regimi interessati";
- al **comma 746**, la sostituzione del quinto periodo del comma 34 dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni in: "Sono altresì escluse dal predetto procedimento le quote assegnate alle gestioni di cui agli articoli 21, 28, 31 e 34 della legge 9 marzo 1989, n. 88 (Fpld, coltivatori diretti, mezzadri e coloni, artigiani e commercianti), per un importo pari al 50 per cento di quello definito con legge 23 dicembre 1996, n. 663, e successive modificazioni, rivalutato, a decorrere dall'anno 1997, in misura proporzionale al complessivo incremento dei trasferimenti stabiliti annualmente con legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 37, comma 5, della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, e annualmente adeguato secondo i medesimi criteri";
- al **comma 768**, l'aumento, dal 1° gennaio 2007, delle aliquote contributive per il finanziamento delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti alle gestioni autonome dell'INPS, in misura pari al 19,5 per cento. A decorrere dal 1° gennaio 2008, le predette aliquote sono elevate al 20 per cento. A seguito di tale disposizione viene superata l'elevazione di 0,2 punti percentuali, fino al raggiungimento del 19 per cento, stabilita dall'articolo 59, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
- al **comma 783**, che la decorrenza degli interessi legali per prestazioni previdenziali e assistenziali inizia dalla data del perfezionamento della domanda, completa di tutti gli atti, documenti ed altri elementi necessari per l'avvio del procedimento. Gli enti indicano, p.eventivamente, attraverso idonei strumenti di pubblicità, l'elenco completo della documentazione necessaria al fine dell'esame della domanda;
- ai **commi 794 e 795**, la modifica dell'articolo 3 della legge 3 agosto

2004, n. 206 che reca provvidenze per le vittime del terrorismo, stabilendo che l'accredito contributivo figurativo spetta a tutti coloro che, a seguito di atti terroristici, abbiano subito una invalidità permanente di qualsiasi entità e grado e che il beneficio si estende ai familiari delle vittime degli atti di terrorismo, anche superstiti, limitatamente al coniuge ed ai figli anche maggiorenni ed in mancanza, ai genitori. Tale beneficio spetta anche sulla pensione diretta percepita da tali soggetti.

- al **comma 1270**, che i benefici per le vittime del terrorismo, previsti dalla legge n. 206/2004, vengano estesi anche ai familiari delle vittime del disastro aereo di Ustica del 1980 e ai familiari delle vittime e alle vittime superstiti della cosiddetta "banda della Uno bianca". Ai beneficiari vanno compensate le somme già percepite.

La **legge 3 agosto 2007, n. 127**, di conversione del decreto legge 2 luglio 2007, n. 81, recante "Disposizioni urgenti in materia finanziaria", dispone:

- al **comma 1, dell'articolo 5**, che a decorrere dall'anno 2007, a favore dei soggetti con età pari o superiore a sessantaquattro anni e che siano titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative, gestite da enti pubblici di previdenza obbligatoria, è corrisposta una somma aggiuntiva determinata come indicato nella tabella A allegata al decreto in funzione dell'anzianità contributiva complessiva e della gestione di appartenenza a carico della quale è liquidato il trattamento principale. Se il soggetto è titolare sia di pensione diretta sia di pensione ai superstiti, si tiene conto della sola anzianità contributiva relativa ai trattamenti diretti. Se il soggetto è titolare solo di pensione ai superstiti l'anzianità contributiva complessiva è computata al 60 per cento, ovvero alla diversa percentuale riconosciuta dall'ordinamento per la determinazione del predetto trattamento pensionistico. Tale somma aggiuntiva è corrisposta dall'INPS, con riferimento all'anno 2007, in sede di erogazione della mensilità di novembre ovvero della tredicesima mensilità e, dall'anno 2008, in sede di erogazione della mensilità di luglio ovvero dell'ultima mensilità corrisposta nell'anno e spetta a condizione che il soggetto non possieda un reddito complessivo individuale relativo all'anno stesso superiore a una volta e mezza il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Agli effetti delle disposizioni del presente comma, si tiene conto dei redditi di qualsiasi natura, compresi i redditi esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, ad eccezione sia dei redditi derivanti dall'assegno per il nucleo familiare ovvero dagli

assegni familiari e dall'indennità di accompagnamento, sia del reddito della casa di abitazione, dei trattamenti di fine rapporto comunque denominati e delle competenze arretrate sottoposte a tassazione separata;

- al **comma 2, dell'articolo 5**, che nei confronti dei soggetti che soddisfano le condizioni di cui al comma 1 e per i quali l'importo complessivo annuo dei trattamenti pensionistici, al netto dei trattamenti di famiglia, risulti superiore al limite reddituale di cui allo stesso comma 1 e inferiore al limite costituito dal predetto limite reddituale incrementato della somma aggiuntiva stessa che viene corrisposta fino a concorrenza del predetto limite;
- al **comma 4, dell'articolo 5**, che la somma aggiuntiva non costituisce reddito né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali, con esclusione dell'anno 2008, per un importo pari a 156 euro, dell'incremento delle maggiorazioni sociali di cui all'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- al **comma 1, dell'articolo 17**, che gli oneri derivanti dall'attuazione del richiamato articolo 5 sono posti a carico dello Stato.

Il decreto del ministero dell'economia e delle finanze del 19 novembre 2007, ha fissato nella misura definitiva del 2,0 per cento la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2006 (**articolo 1**), e ha determinato, dal 1° gennaio 2008, in misura pari all'1,6 per cento, salvo conguaglio da effettuarsi per l'anno successivo, la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2007 (**articolo 2**).

La **legge 29 novembre 2007, n. 222**, "Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale", all'**articolo 34** reca disposizioni in favore delle vittime del dovere a causa di azioni criminose e alle vittime della criminalità organizzata, nonché ai loro familiari superstiti e reca altresì ulteriori disposizioni a favore delle vittime del terrorismo. Gli enti previdenziali provvedono al pagamento dei benefici economici in favore dei propri iscritti e sono tenuti a rendicontare al Ministero dell'Interno tali pagamenti ai fini del rimborso da parte del medesimo Ministero. In particolare, ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti spetta, a titolo di trattamento equipollente al trattamento di fine rapporto, un'indennità calcolata applicando l'aliquota del 6,91 per cento ad un importo pari a dieci volte la media dei redditi da lavoro autonomo ovvero libero professionale degli ultimi cinque anni di contribuzione, rivalutati ai sensi dell'**articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503**, aumentata del 7,5 per cento. La predetta indennità è determinata ed erogata in unica soluzione nell'anno di decorrenza della pensione.

PAGINA BIANCA

**ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
SEDE CENTRALE ROMA**

**GESTIONE PER LA TUTELA PREVIDENZIALE
DEI SOGGETTI CHE ESERCITANO PER PROFESSIONE ABITUALE,
ANCORCHE' NON ESCLUSIVA, ATTIVITA' DI LAVORO AUTONOMO**

RENDICONTO DELL'ANNO 2007

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Il bilancio consuntivo dell'anno 2007 della Gestione per la tutela previdenziale dei soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, che è stato redatto secondo gli schemi allegati al D.P.R. n. 97 del 27 febbraio 2003 - *Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70* - presenta un positivo risultato di esercizio pari a 7.542 mln.

Per effetto di tale risultato l'avanzo patrimoniale al 31 dicembre 2007 passa da 32.904 mln a 40.446 mln.

Per una visione immediata dell'andamento della Gestione, nel prospetto che segue vengono riportate le risultanze sintetiche relative all'ultimo quinquennio.

RISULTATO DI ESERCIZIO E SITUAZIONE PATRIMONIALE
(in mln)

ANNO	RISULTATO DI ESERCIZIO	SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE
2003	3.609	18.244
2004	4.419	22.686
2005	4.711	27.397
2006	5.507	32.904
2007	7.542	40.446

Per favorire il commento delle principali poste di bilancio, nella pagina seguente viene riportato un prospetto nel quale risultano indicati i dati complessivi della Gestione relativi:

- **ai “valori economici” delle entrate e delle uscite accertati per il 2007 raffrontati con i corrispondenti dati accertati per l’anno 2006;**
- **alla situazione patrimoniale risultante all’inizio e alla fine degli anni 2006 e 2007.**

SINTESI DELLA SITUAZIONE ECONOMICA E PATRIMONIALE

DESCRIZIONE	CONSUNTIVO 2007	CONSUNTIVO 2006	DIFFERENZE
	(in migliaia)		
AVANZO PATRIMONIALE ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO.....	32.903.675	27.397.060	5.506.615
VALORE DELLA PRODUZIONE			
PROVENTI E CORRISPETTIVI PER LA PRODUZIONE DELLE PRESTAZIONI E/O SERVIZI			
Uliquote contributive a carico dei datori di lavoro e/o degli iscritti	6.303.301	4.647.199	1.656.102
Quote di partecipazione degli iscritti all'onere di specifiche gestioni.....	7.803	4.659	3.144
Poste correttive e compensative di entrate correnti - Rimborso di contributi	-31.795	-31.302	-493
Totale proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi	6.279.309	4.620.556	1.658.753
ALTRI RICAVI E PROVENTI			
Entrate non classificabili in altre voci	34.711	2.943	31.768
Totale altri ricavi e proventi	34.711	2.943	31.768
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A).....	6.314.020	4.623.499	1.690.521
COSTO DELLA PRODUZIONE			
COSTI PER ACQUISTO MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI			
Spese per prestazioni	-234.993	-162.001	-72.992
Poste correttive e compensative di spese correnti - Recupero prestazioni	1.794	1.279	515
ACCANTONAMENTI AI FONDI PER ONERI			
Assegnazione al Fondo accantonamento dei proventi di cui all'art.44, legge n.289/2002.....	-116	-179	63
ONERI DIVERSI DI GESTIONE			
Trasferimenti passivi	-13.443	-10.393	-3.050
Spese non classificabili in altre voci	-33	-28	-5
Spese di amministrazione	-19.752	-19.389	-363
Oneri per il trasferimento allo Stato di economie di spese di amministrazione.....	-3	-701	698
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B).....	-266.546	-191.412	-75.134
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A) - (B).....	6.047.474	4.432.087	1.615.387
PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
ALTRI PROVENTI FINANZIARI			
Redditi e proventi patrimoniali	2	2	-
Interessi attivi sul conto corrente con l'INPS	1.497.868	1.077.225	420.643
Canone d'uso netto degli immobili strumentali.....	23	26	-3
Interessi passivi ed altri oneri finanziari	-631	-596	-35
Totale proventi e oneri finanziari	1.497.262	1.076.657	420.605
PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			
PROVENTI STRAORDINARI			
Sopravvenienze attive, insussistenze passive	28	113	-85
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	7.544.764	5.508.857	2.035.907
IMPOSTE DELL'ESERCIZIO			
Oneri tributari.....	-2.567	-2.242	-325
RISULTATO D'ESERCIZIO.....	7.542.197	5.506.615	2.035.582
AVANZO PATRIMONIALE AL TERMINE DELL'ESERCIZIO.....	40.445.872	32.903.675	7.542.197

Nel rinviare ad apposita appendice il commento concernente l'evoluzione del quadro normativo che ha caratterizzato la Gestione nell'esercizio 2007, di seguito si forniscono alcune delucidazioni relative alle partite di entrata e di uscita maggiormente significative.

VALORE DELLA PRODUZIONE – 6.314 mln

Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi – Le *“Aliquote contributive a carico dei datori di lavoro e/o degli iscritti”* ammontano a 6.303 mln, con un aumento di 1.656 mln rispetto al 2006.

Sulla quantificazione dei contributi ha inciso:

- l'incremento dell'aliquota contributiva che, complessivamente, è stata determinata, per l'anno 2007, nella misura del 23,50 per cento (23,72 per cento dal 7 novembre 2007) a cui sono stati assoggettati tutti i soggetti iscritti alla Gestione privi di un'altra tutela previdenziale obbligatoria;
- l'aumento del limite massimo di reddito imponibile che, per l'anno in corso, è stato rivalutato, sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, in euro 87.187 (euro 85.478 nel 2006);
- l'aumento del numero dei contribuenti iscritti alla Gestione che passa da 1.789.000 del 2006 a 1.808.000 del 2007 (+ 19.000 unità), suddivisi in 1.589.000 collaboratori e 219.000 professionisti.

Il complessivo gettito contributivo viene analizzato nell'allegato n. 2.

Le *“Quote di partecipazione degli iscritti all'onere della Gestione”*, accertate in 8 mln, riguardano, soprattutto, i proventi per divieto di cumulo fra pensioni e redditi da lavoro (4 mln), i valori di riscatto per il periodo del corso legale di laurea (2 mln) e i valori di riscatto diversi per periodi scoperti di assicurazione (2 mln). Il dettaglio delle voci e degli importi è riscontrabile nell'allegato n. 3.